

## COMUNICATO

Continuano a pervenire a questo Dipartimento numerose richieste di chiarimenti in ordine al regime delle spese nelle campagne elettorali per le elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla figura del Mandatario Elettorale e ai poteri del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Com'è noto, la **Legge 10 dicembre 1993, n. 515**, recante "*Disciplina della campagna elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*" e s.m.i. ha disciplinato i finanziamenti privati ai singoli candidati alle elezioni politiche, istituendo il *Mandatario elettorale e il Collegio regionale di garanzia elettorale*, precisando la *tipologia delle spese elettorali e i limiti di tali spese*, imponendo *forme di pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*, e *introducendo le relative sanzioni*.

L'articolo 5 della successiva **Legge 23 febbraio 1995, n. 43** recante "*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*" ha previsto dei limiti di spesa per le campagne elettorali dei candidati che si presentano alle **elezioni regionali nelle Regioni a Statuto ordinario** ; Gli importi originari sono stati rivalutati dal **Decreto** Ministero dell'Interno **1 marzo 2010**, recante "*Rivalutazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali*".

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85.

Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.

Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento ( articolo 5, comma 1 della Legge 43/1995).

Venendo infine al regime delle spese nelle campagne elettorali per le **elezioni regionali delle Regioni a Statuto speciale**, l'articolo 20 della già citata **Legge 10 dicembre 1993, n. 515**, sotto la dizione "*Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali, recita espressamente : " Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge*".

Trovano pertanto applicazione nelle Regioni a Statuto speciali compresa la Sicilia , in quanto compatibili, le disposizioni in materia di *propaganda elettorale* contenute nella L. 515/1993 ed in particolare negli art. 1 ( "*accesso ai mezzi di informazione*"), art. 3 ( "*altre forme di propaganda*"), art. 4 ( "*Comunicazioni agli elettori*" ) , art. 15 ("*Agevolazioni postali*"), art. 17 ("*Agevolazioni*

*postali") art. 18 ("Agevolazioni fiscali"), art. 19 ("Intervento dei comuni"). Non sono invece applicabili in quanto abrogate le disposizioni contenute negli art. 2 ("Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisione"), art. 5 ("Divieto di propaganda istituzionale"), art. 6 ("Divieto di sondaggi").*

Rimangono invece fuori dalla disposizione contenuta nell'art.20 della L.515/1993 e andrebbero recepite espressamente le sottonotate disposizioni:

- ✓ articolo 7 ("Mandatario, limiti e pubblicità delle spese elettorali");
- ✓ articolo 11 ("Tipologia delle spese elettorali");
- ✓ articolo 12 ("Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste");
- ✓ articolo 13 ("Collegio Regionale di garanzia elettorale");
- ✓ articolo 14 ("Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati");
- ✓ articolo 15 ("Sanzioni").

Nella fattispecie in argomento, eventuali dichiarazioni scritte, relative alla nomina del mandatario elettorale, verranno accettate dal **Collegio Regionale di Garanzia Elettorale**, istituito ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 515/1993 e s.m.i. , presso la Corte d'Appello di Palermo, per la verifica della regolarità del rendiconto che i candidati debbono produrre, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della medesima legge 515/93, a riprova delle spese sostenute dal candidato.

Si precisa tuttavia che il Collegio di Garanzia Elettorale per la Regione Siciliana, nelle sedute del 19 febbraio 2013, 15 ottobre 2013 e 15 giugno 2016 ha deliberato di *non avere alcun potere di controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati in occasione delle consultazioni per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale siciliana e in occasione delle consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*